

R.P.U. 23-1/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - dott.ssa Luciana Nicolì | Presidente |
| - dott. Alessandro Nasti | Giudice |
| - dott.ssa Francesca Grotteria | Giudice rel. |

ha emesso la seguente

SENTENZA

letto il ricorso ex art. 269 CCII presentato da PAOLO MERIZIOLA (C.F. MRZPLA56H10L117O), residente in Terni – Strada di Pietrara, n. 5 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, avv.ti Francesco Sardegna e Barbara Chianelli del Foro di Perugia, con studio in Perugia, Corso Cavour, n. 25;

esaminata la documentazione ad esso allegata e l'integrazione documentale depositata in data 22.06.2023; udita la relazione del giudice relatore, designato in data 29.05.2023;

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. b), CCII del medesimo articolo, coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in Terni, Comune coincidente con la sede del Tribunale adito;

ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2, CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale per quanto compatibile;

rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5, CCII, a mente del quale *“per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III”*;

rilevato, inoltre, che in data 22.05.2023 ha depositato analogo ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata il fratello dell'istante, MERIZIOLA GIORGIO (C.F. MRZGRG49L20L117C), rivoltosi al medesimo OCC, avv. Roberta Tarani, e che entrambi hanno chiesto la trattazione congiunta delle due procedure e la nomina di un unico liquidatore nella persona della predetta;

considerato, a tal riguardo, che l'art. 66 CCII, dettato in materia di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento “familiari”, sia applicabile anche alla liquidazione controllata, trattandosi di norma collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, comma 1, CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato (v. Trib. Verona, 05.10.2022, in IlCaso.it);

evidenziato che l'art. 66, co. 4, CCII si limita a disporre che *“nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice*



adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento”, senza dettare una specifica disciplina di coordinamento;

premesso che, nella specie, risulta opportuno garantire un corso unitario alle procedure di apertura della liquidazione controllata proposte dai ricorrenti, in quanto fratelli (non propriamente conviventi ma comunque residenti in abitazioni contigue - v. certificato di stato di famiglia – all. 1 al ricorso), cointestatari di gran parte del proprio patrimonio immobiliare e obbligati solidalmente per ingenti debiti, di talché può dirsi che il loro sovraindebitamento abbia un’origine comune;

ritenuto che il coordinamento della liquidazione dei rispettivi patrimoni, sia pur richiedendo l’apertura di due distinti procedimenti (anche alla luce del deposito di ricorsi distinti), possa essere assicurato mediante la nomina di un solo giudice delegato e del medesimo liquidatore, nonché mediante la predisposizione, da parte di quest’ultimo, di un programma di liquidazione che tenga conto della co-intestazione dei beni e della comunanza dei debiti;

ritenuto, ciò posto, che tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientri la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall’art. 269, co. 2, CCII all’OCC, il quale è tenuto ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell’art. 270 CCII, il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII;

esaminata la documentazione offerta e la relazione dell’OCC, in persona dell’avv. Roberta Tarani;

ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell’accezione fornita dall’art. 2, co. 1, lett. c) CCII (*“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*), in capo a MERIZIOLA PAOLO, atteso che sullo stesso grava un’esposizione debitoria pari a circa € 5.465.464,33 (e principalmente riconducibile, come detto, al rilascio di fidejussioni e garanzie in favore di vari istituti bancari, rispetto alle obbligazioni assunte dalle società Impresa Costruzioni Edili Meriziola s.r.l. ed Edilvolta s.r.l.) e che, dall’altro lato, il ricorrente percepisce attualmente una pensione mensile netta pari a circa € 1.092,27 (attualmente gravata da cessione del quinto per € 178,00) ed è titolare di conti correnti recanti una giacenza media inferiore ad € 1.000,00, oltre ad un libretto di deposito cointestato con MERIZIOLA GIORGIO e con Meriziola Mariapia che reca una giacenza media di € 1,19 (v. all. 11, 12, 19 e 20 e 23);

precisato che, sia pur a fronte di un’esposizione debitoria certamente superiore alla soglia di cui all’art. 2, co. 1, lett. d), n. 3, CCII, concernente i requisiti dell’impresa minore, MERIZIOLA PAOLO (al pari del fratello MERIZIOLA GIORGIO) non riveste la qualifica di imprenditore (non potendosi desumere la stessa dalla mera qualità di amministratore, socio o financo fideiussore rivestita in passato – v. visura camerale con risultanza negativa, all. 16 al ricorso), sicché, quale soggetto che attualmente vive della propria pensione (sebbene non possa certamente essere ritenuto un consumatore, in ragione della riconducibilità della maggior parte dei debiti sullo stesso gravanti alla scelta di finanziare, mediante fidejussioni, le società da lui amministrate), può residualmente ascrivere alla categoria del “professionista”, parimenti menzionata dall’art. 2, co. 1, lett. c) tra quelle che possono ricorrere alle procedure di “sovraindebitamento”;

considerato che, unitamente al fratello, MERIZIOLA PAOLO risulta proprietario di alcuni beni immobili in proprietà esclusiva e di beni immobili in comproprietà con il fratello GIORGIO, quasi tutti pignorati,



ed anzi, alcuni già venduti nel corso della procedura esecutiva RGE n. 183/2018 del Tribunale di Terni in data 20-21/07/2021 con valore di aggiudicazione pari, quanto alle quote intestate al ricorrente, a circa € 97.400,00 (come attestato dall'OCC); nella medesima procedura esecutiva immobiliare, è stato stimato l'immobile ove è sita l'abitazione principale del debitore, in Terni – Strada di Pietrara, n. 5 – censito al NCEU del predetto Comune al Foglio 50, particella 101, sub 1 (villino A/7), stimato dal perito in € 124.270,00 (v. stima di cui all'all. 6-1.01, lotto 9); sono ancora in corso di vendita forzata alcuni altri immobili in comproprietà al 50% con il fratello, con un valore della quota al 50% pari a circa € 8.650,00 (cfr. all. 6-1.01, lotti 30, 33 e 36); infine, risulta titolare al 50% di un immobile non pignorato sostanzialmente privo di valore commerciale (consistente in un residuo di un'area ricadente su di un fabbricato costruito negli anni 70 di mq 16,00), la cui stima viene riservata a seguito dell'apertura della procedura; è proprietario di beni mobili presuntivamente di scarso valore (approssimativamente € 987,72 – v. all.10), coincidenti con il solo mobilio presente all'interno dell'abitazione personale, in corso di vendita forzata; è, infine, titolare di quote sociali, pari al 50% del capitale, sia nella società Impresa Costruzioni Edili Meriziola s.r.l., dichiarata fallita con sentenza n. 16/2022 - e, dunque, priva, allo stato di valore – sia nell'Azienda Agraria San Michele - società agraria di Meriziola G. e P., la quale, con delibera del 01/02/2023, registrata all'Ade il 10/02/2023, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2272, co. 1, c.c., n. 2) e priva di immobili (all. 5, 27 e 28);

il ricorrente è, inoltre, intestatario di due veicoli: un autoveicolo Fiat Tipo, targato DC130XJ, immatricolato nell'anno 2006 – sul quale pende un fermo amministrativo da parte di Gefil, iscritto in data 28/09/2021 (bene privo di valore di realizzo e non soggetto a quotazione, essendo stato immatricolato prima del 2008 e considerato, pertanto, non economicamente valutabile dall'OCC, con riserva di valutazione in sede di programma di liquidazione) ed un autoveicolo Fiat 500, targato TR008629 – immatricolato nell'anno 1947 (bene che può essere considerato d'epoca in quanto è stato immatricolato da più di venti anni, anch'esso sottoposto a riserva di valutazione in sede di programma di liquidazione); precisato che il contratto d'affitto di fondo rustico stipulato, in data 12.01.2018, a nome della predetta Azienda agricola sui terreni rimasti in proprietà dei ricorrenti ed ora sottoposti ad esecuzione immobiliare con la società “Terra Majura società agricola s.s.” e regolarmente registrato alla Agenzia delle Entrate in data 13.02.2018 è stato adempiuto dall'affittuario con conferimento in natura di olio d'oliva (modalità espressamente contemplata nel contratto in alternativa al pagamento del canone di locazione stabilito in € 2.000,00 annui), come dichiarato dai fratelli ricorrenti ed attestato dall'OCC in sede di relazione integrativa depositata in data 22.06.2023;

considerato, inoltre, che l'OCC ha attestato, anche in sede di relazione integrativa depositata in data 22.06.2023, che *“la società agricola non ha avuto costi e ricavi e non è titolare di debiti e crediti”*, atteso che l'unica cartella di pagamento emersa dall'analisi degli estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate, pari ad € 183,81, è stata integralmente adempiuta in data 12.04.2023 (v. all. 31);

ritenuto, quindi, che il patrimonio ed il reddito del ricorrente sono del tutto insufficienti a far fronte alle obbligazioni su di esso gravanti;

ritenuto che, a seguito dell'integrazione documentale effettuata in riscontro al provvedimento del g.d. del 13.06.2023, può affermarsi la completezza ed attendibilità della documentazione offerta, anche alla luce delle verifiche eseguite dall'OCC, che ha attestato di aver riscontrato le singole posizioni debitorie - incluse quelle riferibili alla società agricola semplice “Azienda Agraria San Michele” (scioltasi, come detto, solo di recente, con delibera del 01/02/2023) - e di aver analizzato le risultanze dell'accesso ai dati contenuti negli archivi CRIF e nell'Archivio della Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia (all.ti 1) ed attività di circolarizzazione nei confronti del Comune di Terni, del Dipartimento Provinciale presso l'Agenzia delle Entrate e dell'AdER (all.ti 15 e 17);



considerato, quanto alla determinazione della quota stipendiale non compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII che il debitore, in base ad un elenco ritenuto congruo dall'OCC, ha stimato l'importo delle spese necessarie al proprio mantenimento in complessivi € 1.044,00 mensili, allegando documentazione a sostegno della domanda (v. all. 13) e giustificando altresì detto importo in funzione dei canoni di locazione da sostenere in vista del pignoramento dell'immobile in cui risiedeva abitualmente;

precisato, a tal riguardo, che l'istante ha dichiarato di essere separato dall'08.07.2022 e di convivere con la sig.ra Catia De Angelis (v. certificato storico di famiglia – all. 1), la quale, dalle dichiarazioni dei redditi da lei presentate per gli anni 2020 e 2021 (all.ti 26) risulta sostanzialmente priva di redditi (circa € 3.000,00 annui lordi) come attestato anche dall'OCC;

rilevato, inoltre, che il ricorrente chiede di essere autorizzato *“ad occupare/abitare provvisoriamente l'immobile, in cui attualmente il debitore vive e risiede, sino alla vendita del medesimo in sede liquidatoria, per le rappresentate esigenze abitative, in rapporto al reddito percepito”*, precisando che, in difetto di detta autorizzazione, sarà costretto a sostenere l'ulteriore spesa, pari a circa € 350,00 mensili per stipulare un contratto di locazione;

considerato che, a riguardo, a p. 16 della Relazione, l'OCC attesta che *“in relazione all'indicazione delle spese di locazione pari ad € 350,00, la sottoscritta ritiene che, seppur le stesse potrebbero apparire congrue, allo stato non possono essere considerate tra le spese necessarie per il sostentamento della famiglia in quanto il sig. Meriziola Paolo abita l'immobile pignorato che, alla data odierna, non è stato ancora aggiudicato”*;

ritenuto che quanto attestato dall'OCC permette di escludere che, nell'ambito delle spese di mantenimento, possa essere sin da ora incluso un importo a titolo di canone di locazione in favore dell'istante;

ritenuto, d'altro canto, che il Collegio nulla può disporre, allo stato degli atti, in ordine alla pretesa autorizzazione del ricorrente a continuare ad occupare l'immobile staggito, attesa la pendenza della procedura esecutiva R.g.e.imm. n. 183/2018, salva la possibilità di ripresentazione dell'istanza al giudice delegato, qualora, a seguito dell'apertura della presente procedura concorsuale, il giudice dell'esecuzione dichiarerà l'improcedibilità della predetta esecuzione forzata;

ritenuto, in definitiva, che il limite stipendiale non ricompreso nella liquidazione da ritenere congruo per il mantenimento del ricorrente, anche alla luce della convivenza con altra persona non titolare di redditi, deve essere pari a complessivi € 1.044,00 (con acquisizione alla procedura dell'eventuale parte residua, che, verosimilmente, risulterà inferiore ad € 50,00);

precisato che, per calcolare la percentuale di stipendio del debitore da acquisire alla procedura non deve tenersi conto della cessione del quinto stipendiale ovvero del pignoramento effettuato da altri creditori su detto stipendio, attesa la cristallizzazione del patrimonio al momento dell'apertura della liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, co. 5, CCII agli artt. 150 e 151 CCII;

considerato che ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b, CCII, il gestore designato dall'OCC, avv. Roberta Tarani può essere nominata liquidatore dal Tribunale, atteso che risulta iscritta sia nell'elenco dei Gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, sia all'Albo nazionale di cui all'art. 356 CCII (v. Trib. Torino, 11 maggio 2023, in IlCaso.it);

precisato che l'intervenuta notifica all'istante, in data 06.02.2023 di un decreto di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di Terni per l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 216, co. 1, l.f. (circostanza attestata, ma non documentata, dal ricorrente) non è ostativa all'apertura della procedura di sovraindebitamento richiesta, fatta salva ogni futura valutazione in ordine alla possibilità di accedere all'istituto dell'esdebitazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 280 e 282 CCII;



dato atto che, con l'apertura della liquidazione controllata opera *ipso iure* ex art. 270, co. 5, CCII il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;
ritenuto che il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), CCII è soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non ravvisandosi ragioni per un trattamento differenziato tra i creditori che intendono insinuarsi nella procedura di liquidazione controllata rispetto a coloro che presentano una domanda di insinuazione nella liquidazione giudiziale, anche alla luce del richiamo, contenuto nell'art. 270, co. 2, lett. d), CCII, all'art. 201 CCII, il quale, all'ultimo comma, prevede l'applicazione di detta sospensione in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII;

p.q.m.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MERIZIOLA PAOLO (C.F. MRZPLA56H10L117O);
 - **nomina** giudice delegato la dott.ssa Francesca Grotteria;
 - **nomina** liquidatore l'avv. Roberta Tarani;
 - **ordina** a MERIZIOLA PAOLO la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
 - **dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni;
 - **dispone** che il liquidatore provveda senza indugio alla notifica della sentenza al debitore;
 - **dispone** che il liquidatore provveda, altresì, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cui notificherà la presente sentenza ex art. 272 CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo di rivendica e di restituzione di beni;
 - **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al **25.09.2023**, data entro la quale, a pena di inammissibilità (e salvo la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, II periodo, CCII, ovvero salvo che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
 - **ordina**, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;
 - **dispone** che il liquidatore provveda, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato.
- Si comunichi al ricorrente e al liquidatore nominato.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/06/2023.

Il Giudice relatore
(dott.ssa Francesca Grotteria)

Il Presidente
(dott.ssa Luciana Nicolì)

